COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.85 del Reg. Data 03-10-2019	Oggetto: CAUSA ROSATI/ COMUNE MALTIGNANO - SENTENZA TAR 508/2019 - ATTO DI INDIRIZZO PER SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di ottobre alle ore 11:40, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	A

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- A seguito dell'avvio di procedura espropriativa per la realizzazione dell'edificio pubblico destinato a scuola media sito in via D. Alighieri, furono sottoscritti dal Comune di Maltignano due diversi accordi con i quali il Sig. R.L. ed altri, quali privati proprietari delle aree interessate, a fronte dell'approvazione delle lottizzazioni "C3" e "B3" cedevano all' Ente le medesime aree, previa immediata immissione in possesso concessa all'Ente;

CONSIDERATO che a seguito della parziale realizzazione delle precitate lottizzazioni (B3 completata mentre C3 non approvata dalla Regione Marche), i privati proprietari R.L. ed altri instauravano una causa civile contro il Comune di Maltignano a seguito di presunto inadempimento dell'accordo transattivo sottoscritto;

CONSIDERATO che la lunga vicenda giudiziaria, iniziata nel 1996, si è procrastinata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno su procedimento iscritto al n.1069 RGAC;**
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002 nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo;
- **Sentenza n.2546/2011 Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche** con la quale si obbligava il *Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della predetta sentenza a determinarsi nel senso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta latamente discrezionale) o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l'ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari". Omissis…….*

CONSIDERATO che sulla base della sentenza del TAR n. 798/2015 è stato emesso il decreto dirigenziale, registrato prot.1041 del 08/02/2016, ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con il quale sono state acquisite le seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

per l'importo totale di stima pari ad € 78.000,00;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016, pronunciata su ricorso proposto dal privato R.L., al fine di ottenere l'annullamento della precitata sentenza del Tar 798/2015, con la quale è stato confermato il principio secondo cui il calcolo del valore venale del bene deve essere determinato al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'eventuale provvedimento di acquisizione ex art.42 bis del DPR n. 327/2001, ove adottato, debba ricomprendere le seguenti voci:

1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento;

2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%);
3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996;

RICHIAMATE
- L' ordinanza del TAR Marche n. 4/2017;
- La sentenza del Tar delle Marche n.625/2018 del 26/09/2018, acquisita al prot. 8424 del 27/09/2018, su ricorso proposto da R.L. , con la quale viene disposto l'annullamento del decreto prot. 1041/2016 e viene formulata per il Comune la seguente indicazione *: "l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate";*

RICHIAMATO il Decreto di acquisizione sanante emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maltignano ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/01 con prot. n. 11307 del 24/12/2018, con il quale è stato disposto quanto segue:
- l'acquisizione al patrimonio indisponibile comunale ai sensi e per gli effetti dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001, delle seguenti aree site in Maltignano e di seguito elencate:
  Fg. 8 Pp.524 mq 2130
  Fg.8 Pp.554 mq 517
  Fg.8 Pp.363 mq 1184
  Fg.8 Pp.371 mq 68
- all'importo da corrispondere derivante dalla stima di Euro 356.000,00 , risulta detratta la somma di Euro 78.000,00 maggiorata degli interessi legali, per un totale di Euro 78.404,98, in quanto somme già erogate a seguito di provvedimento di acquisizione sanante prot. n. 1041/2016, poi annullato con sentenza del TAR Marche n. 625/2018 (comma 8 dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001);
- Viene con il predetto provvedimento effettuata la compensazione legale della somma di Euro 72.657,79, concernente il rimborso da parte dei privati delle sopra riportate spese legali a carico del Comune di Maltignano, da intendersi come credito certo, liquido ed esigibile;

CONSIDERATO che il sig. R.L. ha promosso ulteriore ricorso al Tar contro il Comune di Maltignano per le seguenti motivazioni:
- corretta ottemperanza previa adozione di idonea misura cautelare alla sentenza Tar n.625/2018;
- dichiarazione di nullità o annullamento del decreto di acquisizione sanante prot. 11307 del 24.12.2018 e della Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 21/12/2018;
- fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo nella corretta ottemperanza alla sentenza Tar n.625/2018 e richiesta nomina di Commissario ad Acta;

RICHIAMATA la sentenza del Tar Marche n.508/2019 con la quale :
- è stato dichiarato parzialmente nullo il decreto dirigenziale registrato al prot. 11307/2018 per la parte inerente la stima dell'immobile che secondo il Tar così come determinata ha eluso il giudicato;
- è stata indicata la necessità di una nuova valutazione dell'edificio scolastico sulla base dei migliori criteri di scienza ed esperienza disponibili;

- è stata chiesta la rivalutazione dell'interesse pubblico all'acquisizione dell'immobile in considerazione dell'esborso di nuove somme che l'Amministrazione dovrà approntare per arrivare a determinare il valore dell'immobile con la nuova stima.

CONSIDERATO che il Comune dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (peraltro non ancora avvenuta), all'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/01 o in mancanza dell'interesse pubblico alla restituzione dei beni ai proprietari entro 90 giorni;

CONSIDERATO che in mancanza di specifici criteri di valutazione ed attesa la complessità assai elevata della vicenda, si ritiene opportuno formulare apposito indirizzo per l'affidamento di nuovo incarico professionale a esperto tecnico esterno, al fine da poter ottemperare a quanto indicato nella sentenza Tar Marche n.508/2019, nell' ipotesi di nuovo ricorso all' art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

EVIDENZIATO nuovamente che l'acquisizione delle aree oggetto del contendere indicate nel predetto decreto prot.11307 del 24/12/2018 a giudizio di questo Organo Esecutivo, sia giustificata sia da un evidente e primario interesse pubblico, in quanto trattasi terreni sui quali è stato realizzato, in esecuzione del sopra richiamato accordo procedimentale, l'edificio scolastico oltre alle connesse aree pertinenziali e strumentali ad esso (fasce di rispetto, parcheggi, verde pubblico, strada) e sia per la irreversibile trasformazione del suolo che ne è derivata;

PRESO ATTO tuttavia di quanto sopra e altresì della necessità di riferirsi nuovamente a professionista esterno di elevata competenza, da incaricarsi per una perizia tecnica approfondita, che tenga conto dei pronunciamenti del giudice amministrativo circa le dimensioni e il valore da assegnare alle aree in questione, a fondamento del futuro eventuale provvedimento di acquisizione;

DATO ATTO che trattasi di edificio scolastico in uso nel quale viene quindi svolto un servizio pubblico essenziale;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 23/2019, avente ad oggetto l' approvazione del P.E.G. e piano performance 2019/2021;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO lo statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, e della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di prendere atto dell' avvenuta conoscenza, sia pure in difetto di notificazione a questo Ente, del dispositivo della sentenza del TAR di Ancona n. 508/2019, depositata in segreteria del Tribunale Amministrativo regionale in data 24/07/2019, emessa su ricorso

presentato dal Sig. R.L. avverso il decreto dirigenziale del Comune di Maltignano registrato al prot. 11307/2018, adottato ai sensi dell' art. 42 bis del DPR n. 327/2001;

3) Di prendere atto dunque di quanto contenuto nella predetta sentenza e di ottemperarvi fornendo specifico indirizzo per l'attribuzione di incarico a professionista esterno altamente qualificato per una nuova perizia tecnica approfondita che tenga conto dei pronunciamenti del giudice amministrativo circa le dimensioni e il valore da assegnare alle aree in questione, a fondamento del futuro eventuale provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del DpR n 327/2001;
4) Di dare atto che le risorse necessarie sono disponibili al cap. 198 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;
5) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Comunale e alla Responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
6) Di demandare al Consiglio Comunale, una volta acquisite la perizia estimativa redatta dal professionista incaricato e le osservazioni dei privati espropriandi, tutti i successivi adempimenti, tra i quali la decisione finale in merito al possibile ricorso all' art. 42 bis del DPR n. 327/2001 ed al conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di rispettare il termine assegnato dal TAR Marche con la succitata sentenza n. 508/2019;
VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo n.267/2000;
CON voti unanimi e favorevoli legalmente resi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
F.to CAROPRESO LUIGI	F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 13-01-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 26 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 301 del 13-01-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-10-2019 in quanto:
□ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (*art.134, 3° c., TUEL*)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*art. 134, 4° c., TUEL*).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 13-01-2020 al 28-01-2020 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.
Maltignano, lì 29-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 13-01-2020 **IL SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Luigi Caropreso